



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 118/2020/TSRM

Roma, 29 gennaio 2020

Circolare n. 8/2020/TSRM

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

E, p.c. Ai Presidenti delle Commissioni di albo dei TSRM

Ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: rilevazione delle alterazioni della normale anatomia radiologica.**

Gent.mi Presidenti,

anche alla luce di recenti sentenze, ci preme ricordare come nel corso del proprio percorso formativo e, soprattutto, nella specifica attività lavorativa il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) sviluppa la competenza sufficiente a rilevare le alterazioni della normale anatomia radiologica umana.

In relazione alla competenza maturata il TSRM è tenuto a rapportarsi con lo specialista di riferimento alla luce dei 4 seguenti elementi:

1. **posizione di garanzia:** gli operatori sanitari “sono tutti, *ex lege*, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure o attenzioni, e, in particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione di protezione, la quale, come è noto è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l’integrità” (Cassazione Penale, VI sez., sentenza del 2 marzo 2000, n. 9638);
2. **principio di beneficenza:** il personale sanitario deve agire tutelando l’interesse della persona assistita (etica dei principi);
3. **principio di non maleficenza:** il personale sanitario non deve causare danno alla persona assistita, da cui il compito di evitare esami superflui o inappropriati;
4. **leale collaborazione:** art. 5, commi 1 e 2, del [Codice deontologico del TSRM](#).

Per quanto superfluo, si coglie l’occasione per ricordare che il TSRM è di per sé già tenuto a valutare le immagini prodotte e, conseguenzialmente, a rilevazione le eventuali alterazioni della normale anatomia radiologica, dandone notizia al coordinatore del processo radiologico o, in su assenza, al prescrittente.

Resta inteso come tale segnalazione non travalichi il campo proprio di attività e responsabilità del laureato in medicina e chirurgia specialista in diagnostica per immagini.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux